



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a  
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228  
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36  
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46  
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - Sede

Oggetto : Concorsi Polizia Penitenziaria. Graduatorie - Ultrattività .

In riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata da più OO.SS. in ordine all'argomento in oggetto indicato la Direzione Generale del Personale e della Formazione ha rappresentato quanto segue :

L'ultrattività delle graduatorie e della disciplina dell'utilizzazione delle stesse nei confronti dei candidati risultati "idonei non vincitori" è stata più volte analizzata da questa Amministrazione avuto riguardo alle procedure concorsuali bandite nel corso degli anni.

Peraltro da tempo consolidato in giurisprudenza l'orientamento che considera l'istituto dello scorrimento della graduatoria, per la copertura dei posti successivamente resisi disponibili, una facoltà eccezionale dell'Amministrazione rispetto alla regola comune



GDAP-0187833-2011

PU-GDAP-1e00-11/05/2011-0187833-2011



# Ministero della Giustizia

secondo cui i posti devono essere coperti previo apposito e nuovo concorso e ciò affinché la scelta dei migliori possa avvenire in forma dinamica.

Invero, l'Amministrazione, con provvedimenti motivati, nell'interesse generale, non poche volte ha esercitato tale facoltà, nei concorsi per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, banditi nell'anno 2000, per quelli relativi alla nomina alla qualifica di vice ispettore, banditi nell'anno 2002, per il concorso di allievo agente bandito nel 2008 e per il concorso di vice commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Ciò premesso, relativamente alla questione attinente al concorso a n. 364 posti di vice sovrintendente, è stato delineato il quadro normativo di riferimento, il rispetto del quale non permette l'esercizio della facoltà di cui sopra.

L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 stabilisce che la nomina alla qualifica di vice sovrintendente si consegue:

- a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in un questionario articolato in domande a risposta a scelta multipla ;
- b) nel restante limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre ( del medesimo anno ), mediante concorso interno per titoli.. .

Al comma 3, detto decreto, innovando alla precedente normativa, stabilisce, inoltre, la decorrenza giuridica ed economica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dei vincitori dei concorsi, fissando la prima al 1° gennaio dell'anno successivo a quello preso a riferimento per le vacanze; la decorrenza economica è invece fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Al comma 4, stabilisce, infine, che i posti rimasti scoperti all'esito del concorso per esami possono essere portati in aumento all'aliquota disponibile per i concorsi per titoli e non viceversa.

Con il D.M. 8 febbraio 2006, n. 47 sono state regolamentate - tra l'altro - le modalità concorsuali, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.

Come noto, questa Amministrazione, con provvedimenti pubblicati nel mese di marzo 2008, ha bandito n. 3 concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, due per titoli (uno riservato al personale maschile ed uno al personale femminile) ed un concorso per esame (a n. 364 posti di cui 354 uomini e 10 donne ). Tali bandi sono stati emanati in conformità alle disposizioni di cui sopra, diverse rispetto a quelle che hanno dato luogo ai bandi di concorso per vice sovrintendente, indetti nell'anno 2000.

Le disposizioni attuali (art. 16 d.lgs 443/1992 ), a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs. 76/2001, dunque ancorano la determinazione dei posti da mettere a concorso alla vacanza di organico individuata al 31 dicembre di ciascun anno e stabiliscono, per legge, la decorrenza della nomina dei vincitori, fissata al primo gennaio dell'anno



# Ministero della Giustizia

successivo a quello preso a riferimento per le vacanze (nel caso di specie si tratta delle vacanze al 31 dicembre 2007 ed il bando di concorso stabilisce la decorrenza dei vincitori al primo gennaio 2008).

Come evidenziato, il citato art. 16, nell'individuare due distinte procedure concorsuali per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, una per titoli (per il 60% dei posti disponibili) ed una per esami (per il 40% dei posti disponibili) stabilisce che i posti rimasti scoperti all'esito del concorso per esami possono essere portati in aumento all'aliquota disponibile per i concorsi per titoli, ma non viceversa, precludendo quindi la possibilità di operare lo scorrimento della graduatoria del concorso per esami anche addirittura in relazione alle vacanze prese a riferimento nei bandi emanati (quelle al 31.12.2007), nel caso di eventuale mancata copertura dei posti riservati al concorso per titoli.

In relazione a ciò, atteso che il concorso a n. 364 posti di vice sovrintendente è stato bandito con riferimento alle vacanze disponibili al 31 dicembre 2007 e che, conformemente alla normativa vigente, la data di decorrenza della nomina dei vincitori prevista dal bando stesso è stata determinata al 1° gennaio 2008, appare del tutto evidente che non può darsi legittimamente luogo ad un aumento dei posti relativamente alle ulteriori vacanze nel frattempo verificatesi (e relative agli anni successivi).

Nel caso di specie, lo scorrimento consentito è pertanto solo quello entro i limiti dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 487/1994 (per la copertura dei posti che si rendono disponibili fino al corso di formazione, per effetto, cioè, di rinunce al corso da parte degli aventi diritto). L'Amministrazione ha esercitato tale ultima facoltà.

Per completezza di informazione, si evidenzia che la questione è stata anche valutata dagli organi giurisdizionali competenti, aditi da candidati idonei non vincitori, interessati allo scorrimento; sia il Tar competente che il Consiglio di Stato hanno riconosciuto la piena legittimità dei comportamenti adottati da questa Amministrazione, con riferimento all'impossibilità di operare scorrimenti di graduatoria nei concorsi interni per vice sovrintendente, emanati dopo le modifiche normative introdotte con il dlgs 76/2001, in ossequio alle particolari disposizioni di settore vigenti.

Per ultimo, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, che fa ritenere necessaria e prioritaria l'implementazione delle risorse concernenti l'assunzione di agenti nel Corpo di Polizia Penitenziaria e considerato che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti è riservato esclusivamente al personale appartenente alle diverse qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti, si ritengono in ogni caso non primarie le esigenze di copertura dei posti disponibili, presenti nel ruolo dei sovrintendenti, e ciò al fine di non sottrarre unità al ruolo inferiore, che, invece, maggiormente risente di carenza cronica di personale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO